

Associazione Nazionale Alpini

Sezione Val Susa

Regolamento Sezionale (art. 24 dello Statuto) varato dal CDS il 07/03/2005

Ratificato da CDN il 19 marzo 2005

COSTITUZIONE E SCOPO

Articolo 1

L'Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominata ANA) è una Associazione d'arma, fondata nel 1919, che opera anche nel volontariato, senza scopi di lucro; ha sede in Milano Via Marsala 9.

La Sezione Val Susa dell' Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) costituita nel 1922 in base all'articolo 21 dello Statuto, ha sede in Susa (To) Via Brunetta, 45.

La Sezione ha il compito di realizzare direttamente ed attraverso i Gruppi, la vita dell' Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi indicati nell'art. 2 dello Statuto dell' ANA che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri soci.

EMBLEMA DELLA SEZIONE

Articolo 2

L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo e quello del Gruppo è il Gagliardetto e devono essere conformi ai modelli statutari.

In ogni manifestazione in cui interviene il Vessillo, i componenti il CDS hanno il dovere di presenziare, i Capi Gruppo hanno il dovere di far intervenire il proprio Gagliardetto, ed i Soci di intervenire.

Lo svolgimento delle cerimonie avverrà secondo le procedure definite dal CDN in apposita "libretta" (cerimoniale) allegata al Regolamento nazionale.

Articolo 3

Il Vessillo interviene a tutte le manifestazioni indicate come nazionali e sezionali nel calendario che il C.D.S. predispone all'inizio di ogni anno sociale.

L'intervento del Vessillo e dei Gagliardetti ad altre manifestazioni nei modi previsti dall'articolo 4 del Regolamento per l'esecuzione dello Statuto (Regolamento Nazionale), così come la designazione dell'alfiere, sono decisi di volta in volta rispettivamente dal Presidente sezionale per la Sezione e dai Capi Gruppo per i Gruppi.

La scorta del Vessillo è costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai membri del C.D.S. Quando ciò non sia possibile il Vessillo viene scortato da non meno di due soci di cui almeno uno componente del C.D.S.

AMMISSIONE A SOCIO

Articolo 4

La domanda di ammissione a Socio ordinario ai sensi dell' art. 4 dello Statuto, firmata da due Soci ordinari presentatori, redatta sul modulo fornito dalla Sezione ed è corredata dalla necessaria documentazione in originale per visione, oppure in copia conforme all'originale autenticata dal Capo Gruppo

Il modulo e la documentazione suddetti possono essere sostituiti dalla domanda redatta nella forma di autocertificazione su modulo "tipo" predisposto dalla sede nazionale,

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio dichiara di aver letto e di accettare senza riserva alcuna e ad ogni effetto, lo Statuto nonché i Regolamenti Nazionale e Sezionale.

In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con le finalità dell' A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, partitica nonché all'uso del nome e dei simboli dell' A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda anzi detta.

Quanto sopra è riportato nel modulo della domanda di ammissione.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

Unitamente alla tessera associativa, la Sezione consegna al nuovo Socio le copie dello Statuto, dei Regolamenti Nazionale e Sezionale.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata. Decisione e motivazione devono essere comunicate all'aspirante socio per iscritto.

Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al CDN.

Solo i soci ordinari hanno diritto di accedere alle cariche sociali.

Articolo 5

Gli Amici degli Alpini (d'ora innanzi definiti "soci aggregati") che le Sezioni ritengono di riconoscere come tali, su proposta dei Gruppi interessati non hanno qualifica di socio ordinario.

La domanda di iscrizione a Soci aggregati è redatta su modulo fornito dalla Sezione ed è proposta da almeno due soci ordinari o dal Capo Gruppo.

Essi vengono iscritti in un apposito albo sezionale quali soci aggregati.

L'ammissione dei soci aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.

I soci aggregati pur non avendo la qualifica di socio ordinario, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

I soci aggregati non possono avere la tessera sociale ordinaria dell' A.N.A., portare il cappello alpino e fregiarsi del distintivo sociale ordinario, non hanno diritto di voto (attivo e passivo) e non possono accedere a cariche elettive.

La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, si riserva espressamente il diritto di revocare l'iscrizione del socio aggregato in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.

Articolo 6

Tutti i Soci ordinari ed aggregati hanno il diritto di frequentare i locali sociali. In tali locali i Soci delle altre Sezioni dell' A.N.A. sono considerati graditi ospiti, così come gli alpini in servizio.

Articolo 7

Chi intende volontariamente recedere dalla qualifica di Socio ordinario o aggregato, oppure passare ad altra Sezione o Gruppo, deve inviare lettera al Presidente della Sezione oppure al proprio Capo Gruppo.

In ogni caso sarà considerato decaduto il socio che non avrà provveduto al rinnovo dell'iscrizione entro i termini stabiliti.

ORGANI SOCIALI SEZIONALI

Articolo 8

Ai sensi dello Statuto gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea dei Delegati della Sezione
- b) il Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo Sezionale,
- d) il Collegio dei Revisori dei conti,

e) la Giunta di Scrutino per l'esame delle domande di ammissione a socio.
Il presente Regolamento stabilisce inoltre i compiti degli altri organismi interni della Sezione di cui il C.D.S. si avvale per il raggiungimento degli scopi sociali.

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEZIONE

Articolo 9

L'Assemblea dei Delegati è organo sovrano e delibera con pieni poteri sulle attività della Sezione. Di tale Assemblea sarà redatto verbale corredato con i dati di cui all'art.25 dello Statuto. L'Assemblea è indetta:

a) in sede ordinaria entro il 15 del mese di marzo di ogni anno;

b) in sede straordinaria quando:

il presidente della Sezione e il C.D.S. lo giudichino necessario,

ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte dei Revisori dei Conti,

ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto alla Segreteria sezional e che provvederà a norma dell'art.31 dello Statuto.

Articolo 10

L'Assemblea Sezionale dei Delegati (Ordinaria o Straordinaria) è convocata dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i Delegati tramite posta o con sistema equivalente che comporti l'obbligo di apporre il timbro datario sull'avviso, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L'avviso di convocazione contiene: data, ora e luogo dell' Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno, e, quando fra essi vi siano nomine a cariche sociali, l'elenco dei Soci che cessano dalla carica e di quelli che la conservano.

È vietata l'indicazione della voce "varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell' Assemblea; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.

Articolo 11

All' Assemblea Ordinaria hanno diritto di intervenire i Soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale dell' anno precedente.

Alle Assemblee Straordinarie hanno diritto di intervenire i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

Articolo 11 bis

Giusto quanto previsto dall'art.32 2° comma dello Statuto le Assemblee della Sezione Val Susa sono articolate per Delegati.

Ogni Gruppo ha diritto a far partecipare all' Assemblea un delegato ogni 25 soci o frazione superiore a 12.

I gruppi che non raggiungono i 25 soci hanno comunque diritto a 1 delegato.

Non possono essere delegati all'Assemblea i membri del C.D.S. ed i Revisori dei Conti.

Il Capo Gruppo, purché non incorra nell'esclusioni di cui sopra, ricopre di diritto uno dei posti di Delegato spettante al Gruppo.

Egli potrà farsi sostituire, mediante delega scritta, da un altro delegato e nel caso egli sia il solo Delegato da altro socio del Gruppo.

Gli altri Delegati sono eletti dalle Assemblee di Gruppo e durano in carica un anno. Ogni Delegato può rappresentare altri due delegati del suo Gruppo mediante delega scritta.

Articolo 12

L'Assemblea Ordinaria dei Delegati della Sezione è convocata per:

a) discutere e deliberare:

- la relazione morale del Presidente della Sezione
- il bilancio consuntivo e la relativa nota integrativa
- il bilancio preventivo
- la relazione dei Revisori dei Conti
- le relazioni delle varie commissioni sezionali
- le quote sociali per l'anno successivo
- altri argomenti all'ordine del giorno

eleggere:

- Il Presidente della Sezione
- I Consiglieri Sezionali
- I Revisori dei Conti
- I Componenti della Giunta di Scrutinio
- I Delegati all'Assemblea nazionale (art.14 dello Statuto)

L'Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto e di scrutinio.

Articolo 13

L'Assemblea dei Delegati, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Delegati.

In seconda convocazione, che può essere indetta anche un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Delegati presenti; qualora però il numero dei partecipanti presenti di persona o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

L'Assemblea nomina un proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e della regolarità del dibattito, un segretario e all'occorrenza tre scrutatori per il seggio elettorale.

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.

Per le nomine alle cariche sociali e per le questioni riguardanti i soci (ordinari o aggregati) si deve procedere con votazione per scheda segreta.

Articolo 14

Il Presidente sezionale, che può anche essere eletto fra i soci fuori lista, viene eletto a maggioranza assoluta (50% degli aventi diritto più uno); nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti.

Il mandato del Presidente dura tre anni ed è rieleggibile per altre due volte consecutive. Tutte le altre cariche sociali sono elette a maggioranza relativa.

Sono eletti Consiglieri Sezionali i Soci che hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane d'età.

Il numero dei consiglieri eletti componenti il Consiglio, escluso il Presidente, è stabilito in 15 ripartiti in proporzione percentuale al numero dei soci iscritti per ogni zona(vedi art.27); il loro mandato dura un triennio.

I Consiglieri non possono essere rieletti più di due volte consecutive alla stessa carica. Ogni triennio decade e deve essere rinnovato 1/3 del Consiglio Direttivo Sezionale.

I Revisori dei Conti (tre effettivi e due supplenti) ed i componenti della Giunta di Scrutinio (tre effettivi) durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due volte consecutive.

Qualora, per qualsiasi ragione il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri si

riduca a meno della metà, quelli rimasti in carica devono convocare un' Assemblea Straordinaria perché provveda nel primo caso alla elezione di un nuovo Presidente, e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo C.D.S.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Articolo 15

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
- b) è il garante dell'applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale,
- c) convoca e può presiedere le Assemblee,
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del C.D.S.,
- e) nomina tre Vice Presidenti,
- f) presiede il Comitato di Presidenza,
- g) convoca e presiede il C.D.S.,
- h) convoca e presiede la riunione dei Capi Gruppo,
- i) è il responsabile dell'Unità di Protezione Civile della Sezione,
- j) partecipa al Comitato di Redazione del giornale sezionale,

Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione. Per quelli di carattere amministrativo economico e finanziario è necessario che la sua firma sia abbinata a quella del Segretario/Tesoriere.

In mancanza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.

In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, può adottare ogni provvedimento necessario; appena possibile, poi, ne riferisce al C.D.S. che è libero di confermare, modificare o di revocare detto provvedimento.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE E CARICHE SEZIONALI

Articolo 16

Il C.D.S. è composto dal Presidente e da 15 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo Sezionale detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, approva il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea, vigila sulle attività dei Gruppi, propone attua e regola le manifestazioni a carattere sezionale e provvede per il normale funzionamento della Sezione conferendo gli opportuni incarichi, disponendo all'uopo l'assunzione di personale in conformità alla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento dell'Associazione ad un Comitato di Presidenza che dovrà comunque sempre riferire al C.D.S. quanto deliberato.

Può inoltre assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del C.D.S. ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.

Il C.D.S. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario e si riunisce ordinariamente una volta al mese. Alle sedute partecipano senza diritto di voto: il Consigliere Nazionale delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale, il Segretario Sezionale (sempreché non sia anche Consigliere Sezionale), il Direttore Responsabile del giornale sezionale, il Coordinatore dell'Unità di Protezione Civile, un rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti ed eventuali altri che il Presidente ritenga opportuno convocare.

Le deliberazioni, per essere ritenute valide, sono prese con la presenza di almeno due terzi dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto di chi presiede il C.D.S.

Con provvedimento motivato chi presiede il C.D.S. può sospendere l'esecutività di una delibera approvata al termine della relativa votazione, invitando il C.D.S. ad un riesame. In tal caso la delibera sospesa è sottoposta ad una nuova votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera venisse nuovamente approvata il Presidente ha l'obbligo di eseguirla.

Ogni delibera che comporta decisioni collegiali deve essere verbalizzata, sottoscritta dal Presidente (o dal Capo Gruppo se trattasi Consiglio di Gruppo) e dal rispettivo Segretario e conservata in apposito registro o raccoglitore.

Ogni socio ha diritto di chiedere la copia dei verbali di cui sopra. Ha altresì diritto di esaminare, alla presenza del Segretario/Tesoriere, i documenti contabili.

Articolo 17

Nel corso della prima riunione del nuovo C.D.S., il Presidente nomina, tra i Consiglieri, i Vice Presidenti, di cui uno con la funzione di Vicario, e ne determina i compiti specifici di collegamento con i Gruppi.

Il C.D.S., su proposta del Presidente, può nominare, fra i suoi componenti, un Segretario del Consiglio ed un Tesoriere, fissandone i rispettivi compiti.

IL Presidente, i Vice Presidenti e il Segretario e il Tesoriere, se nominati, costituiscono il Comitato di Presidenza. Il C.D.S. su proposta del Presidente, può altresì nominare il Segretario Sezionale e ne fissa i compiti. Il Segretario Sezionale partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza e del C.D.S. senza diritto di voto, sempreché non sia anche Consigliere Sezionale.

Il C.D.S., quando la Sede Nazionale lo richieda, nomina un Responsabile per i contatti con le diverse Commissioni Nazionali quali, ad esempio, il Centro Studi o la Commissione Informatica.

Articolo 18

Il Comitato di Presidenza redige l'ordine del giorno della riunione del C.D.S. contenente l'elenco degli argomenti di discussione.

L'ultimo punto all'ordine del giorno è relativo alle comunicazioni del Presidente che non sia stato possibile per ragioni di tempo inserire nella lettera di convocazione.

Ogni Consigliere può proporre al Comitato di Presidenza le questioni che egli ritiene rilevanti per la vita associativa e, qualora queste siano soggette a deliberazione, ne sarà il relatore.

Il Comitato di Presidenza inserisce tali questioni nell'ordine del giorno della prima riunione possibile, tenendo conto del carattere di urgenza di ogni singola questione.

Il Presidente può disporre che in casi particolarmente delicati la votazione avvenga a scrutinio segreto.

Articolo 19

Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato decaduto per rinuncia al proprio mandato.

Chi per qualsiasi motivo abbia cessato di far parte del C.D.S. prima della scadenza del proprio mandato è sostituito da colui che nella precedente Assemblea dei Delegati ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, il quale assume l'anzianità del sostituito.

Articolo 20

Coloro che sono ammessi a partecipare alle riunioni del C.D.S. hanno l'obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sullo svolgimento dei lavori del C.D.S. Chi contravviene a tale divieto è sottoposto a provvedimento disciplinare.

ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE SEZIONALI

Articolo 21

Tutti i Soci ordinari della Sezioni con almeno 2 anni consecutivi di iscrizione hanno pari diritto a

ricoprire qualsiasi carica sezionale.

Ogni carica sezionale, con l'esclusione della carica di Delegato all' Assemblea Nazionale dei Delegati, è incompatibile con ogni altra carica sezionale.

Articolo 22

Come previsto dall' Articolo 8 bis dello Statuto, le cariche elettive politico-amministrative, e cariche associative (Presidente Nazionale, Consigliere Nazionale e Presidente Sezionale) sono incompatibili.

La candidatura a cariche politico-amministrative comporta, per il socio che riveste cariche associative di cui sopra, la contestuale decadenza dalla carica rivestita. Il socio che ricopre cariche politico amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potere candidarsi alle cariche associative di cui allo comma.

Prima di formalizzare ufficialmente la propria candidatura ad elezioni politico-amministrative, chiunque ricopra la carica di Presidente Sezionale deve dare le dimissioni scritte da detta carica.

(Chiunque partecipi alle predette candidature, oppure accetti incarichi pubblici politico-amministrativo a livello nazionale, non può assumere la carica di Presidente Sezionale per un periodo di almeno un anno a decorrere dalla data della mancata elezione o dalla cessazione dell' incarico.

Tale data è comunicata con lettera indirizzata al Presidente Nazionale).

Il mancato rispetto dell'obbligo di preventive dimissioni comporta, oltre l'immediata decadenza della carica, l'apertura d'ufficio di provvedimento disciplinare.

Articolo 23

I candidati alla carica di Delegato all'Assemblea Nazionale dei Delegati sono proposti dal C.D.S. all'Assemblea dei Delegati della Sezione ai sensi dello Statuto, tenuto conto delle proposte di candidature pervenute entro il 31 ottobre.

Articolo 24

Tutte le nuove proposte di candidatura alle cariche sociali elettive devono essere corredate da copia del congedo, curriculum militare ed associativo e fotografia formato tessera.

Articolo 25

Il Socio che intende candidarsi alla carica di Presidente della Sezione formalizza la propria candidatura con lettera indirizzata al Presidente depositata presso la Segreteria entro il 10 dicembre dell'anno precedente quello in cui si svolgerà l'Assemblea Sezionale.

La candidatura può anche essere proposta con le stesse modalità da almeno 10 soci in regola con il pagamento delle quote sociali, purché sia sottoscritta dal candidato.

Articolo 26

Le proposte di candidature alle cariche sezionali devono pervenire per iscritto alla segreteria sezionale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'Assemblea sezionale, corredate dal nulla osta del rispettivo Capo Gruppo (tramite il Consigliere sezionale responsabile di Zona per i Gruppi che ne fanno parte).

Qualora la candidatura non ottenesse il nulla osta del rispettivo Capo Gruppo il candidato potrà ricorrere al C.D.S.

Qualora alla Segreteria non pervengano entro il 10 dicembre proposte in numero sufficiente il Presidente sezionale convoca d'ufficio i responsabili di zona entro i successivi trenta giorni. Se anche da questa riunione non dovesse emergere alcuna candidatura, il C.D.S., sentiti i Capi Gruppo, provvede con propria decisione scegliendo i candidati anche dalle altre zone.

CREAZIONE DI ZONE DI COLLEGAMENTO

Articolo 27

La Sezione riconosce la suddivisione dei Gruppi in Zone come valido strumento per meglio proseguire gli scopi associativi. Tali zone possono essere riferimento per la definizione delle candidature dei Consiglieri da proporre all' Assemblea dei Delegati.

Sono pertanto costituite le seguenti Zone:

Zona "Alta Valle" (Gruppi di Sestriere, Cesana, Claviere, Bardonecchia, Oulx, Sauze d'Oulx, Salbertrand, Exilles, Chiomonte, Gravere)

Zona "Media Valle" (Gruppi di Giaglione, Novalesa, Venaus, Mompantero, Susa, Meana, Foresto, Bussoleno, Mattie, Chianocco, S.Giorio)

Zona "Bassa Valle" (Gruppi di Bruzolo, S.Didero, Borgone, Villarfocchiardo, S.Antonino, Vaie, Chiusa S. Michele, Condove, Caprie, S. Ambrogio, Villardora, Rubiana, Almese, Avigliana, Buttigliera Alta.)

Articolo 28

Ogni zona ha solo funzioni consultive, non vincolanti per il C.D.S. e, tramite il Consigliere di Sezione che la presiede, può inoltrare proposte alla Sezione.

Il Consigliere designato potrà avvalersi per le funzioni di segreteria di uno dei Capi Gruppo, scelto di volta in volta o a tempo determinato fra i Capi Gruppo della zona stessa.

È prevista almeno una riunione annuale della quale dovrà essere stilato verbale da inviare alla Sezione e ogni Capo Gruppo ha diritto ad esprimere un voto per le decisioni, che sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 29

I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, sono costituiti in proprio Collegio ed eleggono un Presidente nel loro ambito entro quindici giorni dalla data dell' Assemblea che ha provveduto alle loro nomine.

Qualora si determinino vacanze di posto tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, subentra il membro supplente in ordine di voti ottenuti nella precedente Assemblea Sezionale.

Articolo 30

I Revisori dei Conti hanno per compito la vigilanza continua della gestione economico-finanziaria della Sezione, devono accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all' Assemblea sezionale, esprimendo il proprio parere in merito.

GIUNTA DI SCRUTINIO

Articolo 31

La Giunta di Scrutinio è composta da tre membri ed ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio accertando i requisiti richiesti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per i nuovi soci.

Le domande sono esaminate, normalmente, entro trenta giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due membri della Giunta di Scrutinio. In caso di parere negativo ne precisa i motivi con nota da trasmettere al C.D.S. La Giunta di scrutinio istruisce la pratica di accettazione di ogni singolo Amico degli Alpini, verificando da chi è proposto e predisponendo se necessario, una relazione scritta da sottoporre al C.D.S. per i provvedimenti di competenza. La mancata accettazione della domanda di iscrizione di un Amico degli Alpini non deve essere motivata.

Qualora si determinino carenze tra i suoi componenti, la Giunta di Scrutinio è integrata nella successiva Assemblea dei Delegati, ed il nuovo eletto assumerà l'anzianità del sostituto. La Giunta di Scrutinio provvede alle periodiche verifiche del repertorio dei Soci ordinari ed aggregati, e ne

trasmette le evidenze alla Segreteria.

ANNO SOCIALE E BILANCI

Articolo 32

L'anno sociale per la Sezione coincide con l'anno solare.

Il Progetto di Bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato dal C.D.S. almeno 20 giorni prima dell' Assemblea Sezionale Ordinaria e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere depositato presso la Segreteria della Sezione almeno 15 giorni prima dell' Assemblea, per consentirne la consultazione da parte dei Soci.

GRUPPI DELLA SEZIONE

Articolo 33

La richiesta di costituzione di un Gruppo è rivolta al Presidente da chi ne ha l'iniziativa e ha raccolto l'adesione del numero minimo dei Soci previsto dallo Statuto.

Articolo 34

L'Assemblea di Gruppo, quando i soci raggiungano il numero di 20, nomina il Capo Gruppo ed un Consiglio di Gruppo con un numero di membri proporzionale al numero degli iscritti al Gruppo stesso, con un minimo di 4 ed un massimo di 12. Per i Gruppi con meno di 20 soci sarà sufficiente un Capo Gruppo ed un Consiglio composto da 2 membri che saranno Vice Capo Gruppo e Segretario-Cassiere. L'Assemblea nomina tra i soci del Gruppo i Delegati all'Assemblea Sezionale.

Tutte le cariche del Gruppo sono equiparate, per la loro durata ma senza limiti di rieleggibilità, alle corrispondenti cariche sezionali.

Articolo 35

Tra il 10 novembre di ogni anno ed il 31 gennaio successivo il Capo Gruppo riunisce i Soci in Assemblea dopo averne concordato la data con il Presidente sezionale per:

- a) deliberare in merito alla relazione morale ed al rendiconto finanziario dell'anno sociale trascorso,
- b) determinare la quota associativa per l'anno successivo,
- c) discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo,
- d) eleggere le cariche sociali di Gruppo ogni tre anni.

L'Assemblea nomina il proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito.

Il Presidente della Sezione, o un suo delegato, può sempre intervenire alle Assemblee di Gruppo.

Articolo 36

L'Assemblea di Gruppo viene convocata quando il Capo Gruppo lo ritiene opportuno o quando almeno un decimo dei Soci, con un minimo di 5, ne fa richiesta scritta, al Capo Gruppo e, per conoscenza al Presidente Sezionale, specificandone i motivi.

In questo caso la riunione avviene nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso questo termine, la convocazione è fatta dal Presidente sezionale entro le successive tre settimane.

Articolo 37

La convocazione dell' Assemblea di Gruppo è effettuata dal Capo Gruppo con avviso scritto inviato a tutti i soci, e per conoscenza al Presidente sezionale, con le stesse modalità indicate per la Sezione

all'articolo 10. Ogni Capo Gruppo trasmette al C.D.S. entro il 10 febbraio di ogni anno, con la copia del verbale dell'Assemblea dei Soci, le relazioni morale e finanziaria approvate dall'Assemblea dei Soci, nonché l'elenco delle cariche sociali del Gruppo.

Articolo 38

Il C.D.S. stabilisce all'inizio dell'anno sociale l'attribuzione ad ogni Zona di collegamento di un Consigliere di riferimento che ha il compito di curarne i rapporti con la Sezione.

Articolo 39

Entro il 15 settembre di ogni anno i Capi Gruppo consegnano alla Segreteria sezionale l'ultimo elenco e gli ultimi talloncini dei Soci che hanno versato la quota sociale dell'anno in corso, restituiscono inoltre i bollini eventualmente eccedenti e saldano l'importo ancora dovuto.

Articolo 40

Il C.D.S. può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi soci si riduca per un anno al 50% del minimo stabilito dallo Statuto.

GIORNALE SEZIONALE

Articolo 41

Il giornale della Sezione è "Lo Scarpone Valsusino" (nel seguito indicato anche come "giornale sezionale").

È compito del giornale sezionale concorrere all'attuazione degli scopi associativi indicati nello Statuto, ed in particolare al rafforzamento dell'amicizia fra tutti i Soci favorendo lo scambio di opinioni ed il dialogo, con piena autonomia discrezionale del Direttore Responsabile. All'inizio dell'anno sociale il C.D.S. nomina il Direttore Responsabile e, su proposta di questi, il Comitato di Redazione.

Il Presidente fa parte di diritto del Comitato di Redazione.

Il Direttore Responsabile rimane in carica un anno e può essere sostituito:

- a) dietro sua espressa richiesta,
- b) quando il C.D.S. lo giudichi opportuno con provvedimento motivato.

Il Direttore Responsabile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S.

Il Giornale Sezionale, il cui abbonamento è compreso nella quota sociale, viene spedito a tutti i Soci ordinari e aggregati in regola col pagamento della stessa (e la spedizione viene continuata per tutto l'anno successivo).

Il C.D.S. stabilisce la periodicità della pubblicazione del giornale sezionale.

I costi per la pubblicazione e per l'invio ai Soci del giornale sezionale sono finanziati con l'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.

UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 42

È costituita l'Unità di Protezione Civile Sezionale con Sede legale presso la Sezione medesima. Il Responsabile della Protezione Civile è il Presidente Sezionale nonché Legale Rappresentante. Il Presidente si avvale della collaborazione del Coordinatore Sezionale alla P.C. cui spetta la conduzione tecnica, organizzativa e progettuale della medesima Unità Sezionale.

Il presidente Sezionale, sentito il parere non vincolante del C.D.S. nonché il parere non vincolante

della Commissione d'Unità Sezionale di Protezione Civile, nomina il Coordinatore Sezionale alla P.C. La Commissione d'Unità Sezionale di P.C. nonché il C.D.S. possono chiedere al Presidente Sezionale la nomina di un nuovo Coordinatore. Se la richiesta di cui sopra è fatta congiuntamente con un quorum di maggioranza assoluta per entrambi, il Presidente è obbligato a revocare il Coordinatore in carica.

L'Unità di Protezione Civile riceve ogni anno dalla Sezione un contributo economico. Inoltre può ricevere direttamente contributi da altri soggetti pubblici e privati ed è dotata di relativa autonomia economica, ma per eventuali spese superiori a € 5.000,00 deve ottenere autorizzazione preventiva dal Presidente Sezionale. È però obbligata a presentare annualmente alla Sezione il proprio rendiconto e la situazione di cassa per poter integrare il proprio bilancio con quello più ampio della Sezione Val Susa. È obbligata a relazionare annualmente alla Sezione circa l'attività svolta, lo sviluppo dei Volontari e i suoi obiettivi programmatici.

Si rimanda al Regolamento Sezionale di Protezione Civile ogni incombenza, aspetto, organizzazione, addestramento e rapporti con Sezione, Gruppi Alpini, Enti pubblici e privati,

Imprese pubbliche e private, Organizzazioni similari, Cittadini e Volontari della medesima Unità Sezionale di Protezione Civile nonché ogni aspetto economico, culturale e sociale.

CORI E FANFARE DELLA SEZIONE

Articolo 43

L'attività di Cori e Fanfare deve fare riferimento agli scopi descritti nello Statuto.

Nell'ambito della Sezione è costituita la Fanfara Sezionale, dotata di proprio statuto, che ha la denominazione di "Fanfara A.N.A. Val Susa", il cui Presidente cura i rapporti con il C.D.S.

I Rapporti tra la Sezione e la Fanfara Sezionale sono disciplinati da appositi regolamenti approvati dal C.D.S. La Fanfara non ha autonomia amministrativa ed è gestita mediante l'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.

ATTIVITÀ SPORTIVA

Articolo 44

L'attività sportiva è regolata da una Commissione appositamente nominata, presieduta da un Consigliere Sezionale.

SEDE DELLA SEZIONE

Articolo 45

Il Presidente, d'intesa con il Comitato di Presidenza, mantiene i contatti con l'Agenzia del Territorio (Demanio) proprietaria dell'unità immobiliare, al fine di rendere disponibili i locali della Sede sezionale per l'attività associativa, ed attua le necessarie azioni per la gestione ordinaria della Sede.

L'uso dei locali della Sede è stabilito dal C.D.S. I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Sede sono previsti nell'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.

SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE O DEI SUOI GRUPPI

Articolo 46

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 39 lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un' Assemblea straordinaria rispettivamente dei Delegati della Sezione o dei Soci del Gruppo.

Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o con delega, almeno i 2/3 degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Gli eventuali patrimoni ed i materiali della Sezione o dei Gruppi, in caso di scioglimento, saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale ed alla Sezione.

MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 47

Il C.D.S. potrà proporre modifiche al presente regolamento. Le modifiche saranno valide dopo l'approvazione dell' Assemblea dei Delegati della Sezione e la Ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza dei Soci con mezzi idonei.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 48

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente regolamento, e per quanto può essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.